



Direttive della Covip in materia di adesione automatica alla previdenza complementare, a decorrere dal 1° luglio 2026

FAI INFORMA 182/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che la legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto, all'art. 1, co. 205, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato sia di prima assunzione sia in caso di nuova occupazione, andando a modificare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 252/2005.

Tale modalità di adesione si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.

Pertanto, si riportano di seguito un commento della Confindustria alle nuove indicazioni della Covip contenute nella [Deliberazione del 19 giugno 2026](#).

Lavoratori dipendenti di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026

L'art. 8, co. 7, d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla LDB 2026, ha previsto l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, salvo la possibilità di rinuncia (con efficacia retroattiva), da parte dei medesimi entro **60 giorni** tramite una comunicazione al datore di lavoro.

A tal proposito, il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, è tenuto a fornire **un'informativa** sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

La forma pensionistica di destinazione è quella prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.

Rispetto alla previgente normativa più ampi sono gli effetti conseguenti alle adesioni automatiche di cui sopra, dal momento che risulta prevista non più solo la devoluzione al fondo

di riferimento, come sopra individuato, dell'intero TFR, ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi.

In merito alla misura della contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore, si precisa che la stessa è quella prevista dall'accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.

I contributi e il TFR pervenuti a seguito di adesioni automatiche devono essere investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio/rendimento, tenendo conto dell'orizzonte temporale e dell'età anagrafica c.d. linee life – cycle in base alle nuove previsioni della legge di bilancio.

I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

Si precisa che la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda risulti inferiore all'assegno sociale annuale. Per tale fattispecie, il lavoratore dovrà dichiarare di non voler destinare alla previdenza complementare la propria contribuzione.

Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del suddetto arco temporale. Inoltre, l'adesione automatica non esplica i suoi effetti qualora, prima della scadenza del periodo di 60 giorni, il rapporto di lavoro termini.

Il meccanismo dell'adesione automatica non si applica ai contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni e nel caso cessi il rapporto di lavoro prima di tale periodo.

Nell'eventualità che l'accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.

Le forme pensionistiche complementari, a seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, sono tenute a informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi versati, oltre ad ogni altra informazione ritenuta utile per assicurare la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti ed obblighi connessi all'adesione.

In caso di **rinuncia all'adesione automatica**, il TFR maturando potrà essere destinato sia ad una diversa forma pensionistica complementare ovvero mantenuto secondo il regime previsto dall'art. 2120 del c.c.

Essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro.

La rinuncia ha **efficacia ex tunc** cioè retroattiva al momento dell'adesione, e si qualifica come causa estintiva dell'adesione automatica regolata dalla normativa.

Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026

Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, nonché ad acquisire apposita dichiarazione circa il fatto che lo stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR. Inoltre, occorrerà somministrare una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera.

Se, invece, il lavoratore ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con il versamento del TFR, il datore di lavoro informa il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, precisando che in difetto trova applicazione il meccanismo di adesione automatica.

Il caso di adesione automatica, il predetto TFR è conferito per l'intero importo salvo che il lavoratore, entro 60 giorni, decida di destinarne una percentuale secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente il 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.

Quanto alla decorrenza dell'adesione automatica e alla contribuzione, vale quanto precisato nel paragrafo precedente per i lavoratori di prima assunzione.

Se il lavoratore dichiara, invece, di **non avere in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare** con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c. (destinando al Fondo di Tesoreria ove ne ricorrano le condizioni).

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta effettuata.

Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata, non sono interessati dall'adesione automatica. Questo meccanismo, infatti, riguarda solo coloro che dichiarino di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare.

Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della Direttiva Covip.